

ESENTE CI



26352-20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Presidente -
- UBALDO BELLINI - Consigliere -
- ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -
- GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -
- CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere -

R.G.N. 27327/2016
Cron. 26352
Rep.
Ud. 03/03/2020
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27327-2016 proposto da:

(omissis) SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in
(omissis) presso lo studio
dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e
difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

2020
762
da

MINISTERO DELL'INTERNO
CON MEMORIALE A DEBITO

nonchè contro

PREFETTURA TERNI, (omissis) SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 436/2016 del TRIBUNALE di TERNI,
depositata il 26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/03/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO
MARCHEIS.





R.G. 27327/2016

PREMESSO CHE

1. Con ricorso del 27 luglio 2011 (omissis) s.p.a. proponeva opposizione ex artt. 22 ss. l. n. 689/1981 avverso i capi da 208 a 215 relativi al ruolo n. 2011/012875, emesso dalla Prefettura di Terni per crediti nascenti da infrazioni al codice della strada per un totale di euro 1.848,35, in base al quale era stata emessa da (omissis) s.p.a. la successiva cartella di pagamento n. (omissis). Il Giudice di pace, con decreto del 12 settembre 2011, disponeva la notificazione del ricorso e del decreto sia al "Ministero interni c/o U.T.G" che a (omissis) s.p.a. Si costituiva in giudizio la Prefettura, deducendo di avere provveduto al discarico della cartella oggetto di causa e chiedendo che venisse perciò dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Il Giudice di pace di Narni, con sentenza n. 320/2012, dichiarava la cessazione della materia del contendere e disponeva la compensazione delle spese di lite.

2. Contro tale sentenza proponeva appello (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.), lamentando la mancata condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite e comunque l'omessa motivazione in merito alla disposta compensazione.

Con sentenza 26 maggio 2016, n. 436, il Tribunale di Terni, preliminarmente riqualificata l'azione promossa in primo grado dalla società opponente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rigettava l'appello in quanto "non è possibile affermare che il giudice di prime cure non abbia indicato quali siano le ragioni per cui ha ritenuto di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nel dichiarare la cessazione della materia del contendere".



3. Contro la sentenza ricorre per cassazione

(omissis)

s.p.a.

Gli intimati Ministero dell'Interno, Prefettura-UTG di Terni ed (omissis) s.p.a. non hanno proposto difese.

Questa Corte, rilevato che il ricorso al Ministero dell'Interno risultava notificato presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, con ordinanza dell'8 novembre 2019 disponeva la rinnovazione della notificazione.

Il 27 novembre 2019 la società ricorrente depositava l'atto di rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Il Ministero dell'interno si è costituito con controricorso.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale confermato la "errata, illogica, contraddittoria ed illegittima motivazione della decisione di compensazione delle spese di lite" operata dal Giudice di pace, il quale doveva indicare i criteri e le ragioni che lo avevano indotto a tale decisione.

Il motivo è fondato. Il Tribunale, dopo avere correttamente premesso che il giudice deve dare atto, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio quando ne riscontra i presupposti e che, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla Prefettura emergeva che era sopraggiunta una situazione che aveva eliminato la ragione del contendere tra le parti così che non rimaneva "che statuire sulle spese di quel grado in applicazione della soccombenza virtuale", ha poi ritenuto che il Giudice di pace ciò abbia fatto nel disporre la compensazione delle spese di lite.



La conclusione del Tribunale non può essere condivisa. Il Giudice di pace si è infatti limitato (p. 2 della sentenza di primo grado) a dire che "la Prefettura con memoria di costituzione faceva pervenire all'ufficio il discarico dal ruolo chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere; ciò posto va dichiarata cessata la materia del contendere; per tale motivazione si ritiene, in considerazione di quanto sopra detto, di dover compensare le spese di giudizio". Il Giudice di pace, pertanto, ha fatto meccanicamente discendere dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere la compensazione delle spese del giudizio, senza fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale (circa la necessaria applicazione del criterio in caso di annullamento in autotutela dell'atto in materia tributaria v. Cass. 22231/2011 e Cass. 1230/2007; cfr. poi Cass. 1005/2020, secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione [...] deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale").

II. Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Terni, che deciderà la causa applicando il principio sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Terni, in persona di diverso giudicante.



Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 3 marzo 2020.

Il Presidente
(Maria Rosaria San Giorgio)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

19 NOV. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI